



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 - www.ordineavvocati.lecco.it

REGOLAMENTO sull'ISTITUZIONE e TENUTA dell'ELENCO dei CURATORI SPECIALI DEL MINORE

Approvato con delibera di Consiglio del 27.09.2024

Il Consiglio dell'Ordine di Lecco ha deliberato l'istituzione di un Elenco dei curatori speciali dei minori in ambito civile e penale. Al fine di disciplinare l'istituzione e la tenuta di questo Elenco, il COA di Lecco ritiene necessario predisporre il presente regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del Minore: requisiti

L'Elenco è composto dagli Avvocati che fanno specifica domanda di iscrizione.

Il COA di Lecco ricorda espressamente i principi del Codice di deontologia forense, con particolare riferimento al dovere di competenza nonché al dovere di informativa in ordine ai presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per poter essere iscritti e poi mantenere l'iscrizione nell'elenco è necessario:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni, né essere sospesi per qualsivoglia causa dall'esercizio della professione;
3. non avere subito condanne penali o non avere carichi pendenti per reati in cui sono coinvolti, come persona offesa, minori d'età;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
5. essere in regola con i crediti formativi nei cinque anni antecedenti la domanda di iscrizione;
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecco;
7. possedere un'esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia che coinvolge i minori comprovata dallo svolgimento di almeno dieci incarichi professionali in procedimenti giudiziari nel quinquennio precedente la domanda ed inoltre aver frequentato con profitto (o aver partecipato come docente) un corso di formazione organizzato dal COA di Lecco, dal CNF direttamente o da Associazione specialistica in materia di famiglia riconosciuta dal CNF, della durata di almeno dodici ore in diritto minorile civile e/o penale, frequentato nel biennio precedente l'iscrizione. L'avvocato che chieda l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, dovrà conseguire una formazione multidisciplinare (intendendosi per tale una formazione che comprenda anche materie scientifiche non giuridiche come psicologia, pedagogia, etc.) per tutelare al meglio i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata su un modello predisposto dal COA di Lecco, deve essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: ord.lecco@cert.legalmail.it e deve contenere nella richiesta di iscrizione l'anagrafica completa del richiedente (indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico e di posta elettronica e dell'indirizzo pec); l'autocertificazione attestante lo svolgimento di almeno dieci incarichi professionali in procedimenti che coinvolgono un minore nei cinque anni precedenti (con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo di ciascun procedimento e dell'oggetto della controversia) e la documentazione comprovante l'avvenuta frequenza (o partecipazione in qualità di docente) ad un corso di formazione della durata di almeno dodici ore in diritto minorile civile e/o penale; infine, l'impegno al rispetto dei doveri deontologici



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 - www.ordineavvocati.lecco.it

di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua.

Art. 3. Dovere di aggiornamento

L'avvocato iscritto all'Elenco dei Curatori Speciali deve conseguire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione almeno dieci crediti formativi di aggiornamento in materie del diritto di famiglia che coinvolgono i minori e deve, entro il 31 dicembre di ogni anno, dimostrare di aver avuto incarico di assistenza in almeno due nuovi procedimenti che coinvolgono un minore.

Nel caso in cui il COA di Lecco, anche in collaborazione con altri Ordini, organizzi un corso di aggiornamento in materia di diritto di famiglia civile e/o penale, destinato agli iscritti all'Elenco, la proficua frequenza a detto corso è indispensabile per la permanenza nell'Elenco.

Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'Elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, n. 2,3,4,5,6 e all'art. 3.

Il COA di Lecco può altresì disporre d'ufficio l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora costui non abbia accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno senza giustificato motivo.

Art. 5 Tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché i recapiti telefonici dell'iscritto.

L'Elenco è consegnato al Presidente del Tribunale di Lecco ed alla Presidente del Tribunale per i Minorenni, nonché inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente del COA di Lecco il quale può delegare a tale uno o più Consiglieri. Egli o il suo delegato provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni e rilascia la certificazione di iscrizione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è biennale.